**MINISTERO DELL'INTERNO**

DECRETO 25 settembre 2015

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare

l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica

amministrazione. (15A07455)

(GU n.233 del 7-10-2015)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante

«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del

terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la

pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva

2005/60/CE»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante

«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo

nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»

e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari

degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici

della pubblica amministrazione;

l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare

l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta

dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e

periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno,

indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,

lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;

l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia,

elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro

emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il

coordinamento;

l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica

amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione;

Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio

2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli

indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle

operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di

operatori non finanziari;

Visto il provvedimento dell'Unita' di informazione finanziaria per

l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le

informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e'

pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;

Su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:

a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, e successive modifiche e integrazioni;

b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231,

e successive modifiche e integrazioni;

c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,

«qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,

alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o

all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo

realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al

fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in

ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con

finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio'

indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse

economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non

annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al

relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in

ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad

es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di

informazioni anche in materia fiscale;

e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art. 1,

comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in

Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti

cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i

quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami,

individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del

decreto antiriciclaggio;

f) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1, del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se

commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a

conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una

partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o

dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare

chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze

giuridiche delle proprie azioni;

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,

provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni

o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali

beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a

tale attivita';

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a

conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono

da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';

la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea

precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di

perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a

commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;

g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera z), del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unita' di

informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la struttura nazionale

incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai

medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le

informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento

del terrorismo;

h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformita' con

l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni

educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento

autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e

loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le

amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario

nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta' metropolitane

di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica

amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come

«operatori».

2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui e' riferita

l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita'

giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica

amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare

un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o

la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un

obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui

confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici

medesimi.

Art. 3

Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di

incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di

contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo

adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva,

anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di

svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre

operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti

nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere

che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la

massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche

dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano

egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in

uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se'

sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni

sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta

valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una

valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli

indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia

soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre

informazioni disponibili.

4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della

attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di

carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia

attivita'.

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori,

alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici

costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e

devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I

riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive

(quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza

economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio,

l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo

economico del cliente), seppure non specificamente richiamati,

valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche

svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei

finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato,

devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati

per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati:

incoerenza con l'attivita' o il profilo economico patrimoniale del

soggetto cui e' riferita l'operazione; assenza di giustificazione

economica; inusualita', illogicita', elevata complessita' o

significativo ammontare dell'operazione.

Art. 4

Obbligo di segnalazione

1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi

dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o

hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che

siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli

elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei

segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta, anche alla

luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del

decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di

cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a

prescindere dal relativo importo.

4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette

rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonche' le

operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in

parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di

segnalazione.

5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale segnalazione

alla UIF e' effettuata per l'intera durata della relazione e non puo'

essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del

rapporto.

6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare

considerazione le attivita' che presentano maggiori rischi di

riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi

finanziari e a un uso elevato di contante, nonche' i settori

economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di

fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanita', produzione

di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla

denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata

indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria.

8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono

esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei

titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto

antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al

Ministero dell'economia e finanze.

Art. 5

Obblighi in materia di contrasto

al finanziamento del terrorismo

1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del

terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei

relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito

della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera

omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti

gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi

siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati

identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro

dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo

economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive

del nominativo.

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto da

quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art.

4 del decreto legislativo 109/2007.

3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a

congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di

trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere

direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a

disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al

comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi

dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.

Art. 6

Procedure interne

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia

organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire

l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la

tempestivita' della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza

dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e

l'omogeneita' dei comportamenti.

2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della

specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e

operative.

3. Le procedure interne specificano le modalita' con le quali gli

addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le

informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni

sospette a un soggetto denominato "gestore".

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona

che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale

soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

5. La persona individuata come gestore puo' coincidere con il

responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1,

comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non

coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di

coordinamento tra i medesimi.

6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento

dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione

delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per

tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le

operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori

quale "gestore", nonche' la relativa struttura organizzativa indicata

in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di

strutture organizzative particolarmente complesse e' possibile

individuare piu' di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei

rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati

meccanismi di coordinamento tra i delegati.

8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilita' a

posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di

richieste da parte delle autorita' competenti consentono la

ripartizione delle rispettive responsabilita' tra gli addetti agli

uffici che rilevano l'operativita' potenzialmente sospetta e il

soggetto individuato quale gestore.

9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza

dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette

tra i propri dipendenti e collaboratori.

10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione

automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi

e qualitativi.

11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti

tengono conto delle informazioni sul soggetto cui e' riferita

l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attivita' svolta, e in

particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte,

soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori

avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di

protezione dei dati personali.

Art. 7

Modalita' di segnalazione

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la

descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con

provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art.

6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in

particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle

operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra

gli stessi.

2. La segnalazione e' trasmessa senza ritardo alla UIF in via

telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale

INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di

segnalazione on-line.

3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e

per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in

allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.

4. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e

da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua

dal sistema informativo della UIF.

Art. 8

Formazione

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del

personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione

degli elementi di sospetto.

2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di

riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il

finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione

dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

3. La formazione deve avere carattere di continuita' e

sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa

in materia antiriciclaggio.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' aggiornato periodicamente al fine di

integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle

operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici

della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi

di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Roma, 25 settembre 2015

Il Ministro: Alfano

Allegato

ALLEGATO

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identita' o il

comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione

1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza,

cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con

controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua

operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in

assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza,

cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente

l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il

controllo.

Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in

un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra

l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia

sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti

(quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia

autenticita', attestanti l'esistenza di cospicue disponibilita'

economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie

reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza

o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati

nei suddetti Paesi o territori.

2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni

palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false

ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire

informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione

dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta

documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene

elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e

indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di

dubbio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire

documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire

documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a

eseguirla.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e'

reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti

molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione

dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato,

direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti

penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone

politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche

delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del

terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo

ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente

contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero

opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a

misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di

sequestro.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente

contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero

opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche

pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e'

connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche

pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un

notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato

locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente

contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero

opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli

enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie

se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con

amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali

o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle

persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo,

ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti

rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre

organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative,

riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure

di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone

che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello

domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o

degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con

organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative

che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad

esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del

personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili

a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta

caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo

artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua

operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in

assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da

strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei

registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa'

caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono

presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni,

international business company.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da

ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario,

manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo

dell'impresa.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente

costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa

improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie

se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che

appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni

mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria

operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o

comunque in difficolta' finanziaria.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa

conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo

dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si

mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire

non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta

o esecuzione) delle operazioni

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo

del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo

economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o

dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni

in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di

plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del

soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da

successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa'

appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che

appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo

economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste

o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso

di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit

ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro

caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree

geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a

scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente

incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente

in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni

risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a

fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo

stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se

tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio'

appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti

rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli

motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari

condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita'

sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto

di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi

sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di

giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al

normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto

se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo

ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di

evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali,

diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque

ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu'

soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di

attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari

condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o

parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita

l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un

terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli

motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita

l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura

dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie

laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia

stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di

soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere

autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di

garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione

illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se

sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in

assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica

amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di

interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione,

specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede

effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di

svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano

ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi

particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione

attinente alle condizioni economiche.

Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi

di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili

registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate

a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di

mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in

contropartita con societa' che risultano costituite di recente e

hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del

soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di

rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre

diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo

modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a

tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per

persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad

oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attivita'

Settore controlli fiscali (1)

Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di

occultare disponibilita' finanziarie, soprattutto se per importi

rilevanti.

Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono

inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente

di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di

societa' fittizie.

Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi

extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore

reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.

Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di

denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a

imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi

comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale,

ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o

depositari delle scritture contabili.

Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la

prestazione di attivita' di consulenza, studio o progettazione, non

supportate da idonea documentazione giustificativa.

Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da

parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una

plausibile giustificazione.

Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi

caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di

plausibili giustificazioni.

Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al

contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli

al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.

Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento

della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi

o territori a rischio.

Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi

fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento

di lavori, servizi e forniture inerenti ad attivita' di pulizia e

manutenzione, attivita' di consulenza e pubblicitarie, inerenti al

settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo

scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche,

all'attivita' di commercio di beni a contenuto tecnologico o di

societa'/associazioni sportive.

Settore appalti (2)

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o

di pubblica utilita', specie se non programmati, in assenza dei

necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi,

organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi

finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non

compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa,

ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e

particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,

servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica

all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione

aziendale dell'operatore e alla localita' di svolgimento della

prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,

servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di

imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto

sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni

oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua

volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,

servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma

comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi

strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,

servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento

plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione

richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non

dimostri l'effettiva disponibilita' dei requisiti facenti capo

all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero

qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel

corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero

l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,

servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso

dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione,

realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo

ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa',

prive di giustificazione.

Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a

base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un

criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta

anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti

dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato

da complessita' elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo

soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi

ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione

particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara

sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando

di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati

dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio

nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura

di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di

giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti

di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito

di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non

giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita'

tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione,

consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un

allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o

forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente

previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non

giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo

ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in

assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il

necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione

appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del

subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto,

effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da

intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio

dell'attivita' di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza

delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione,

salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante,

contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di

progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un

termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a

4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal

concessionario o promotore.

Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale

direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata

esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa

tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilita' e/o

valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con

individuazione, da parte dello sponsor, di uno o piu' soggetti

esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con

raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i

cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o

consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di

qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione

mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i

contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub

affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi

contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in

ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici (3)

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il

profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita

l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche

contestualmente da piu' societa' appartenenti allo stesso gruppo,

dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalita' non

compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di societa' finalizzata esclusivamente alla

partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie,

specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in

particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede

ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti

giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o piu'

amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare

effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente

ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di societa'

costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o

piu' soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti

disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti parte dello

stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da

professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in

localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita'

beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano

come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione

aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni

pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo

di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo

economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte

di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o

patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche

connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione,

la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo

in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di

societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit

patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in

un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia

differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un

ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o

ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attivita' tra

societa' riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o

ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie

disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili

giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e'

riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in assenza

di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da

parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit

patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con

la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita

l'operazione.

Richieste di licenze di commercio da parte di societa'

scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in

assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la

sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto

arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto

arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio

dell'attivita' produttiva.

(1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto

anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

(2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto

anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del

decreto.

(3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto

anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del

decreto.